

NORMATIVA PREVENZIONISTICA

FUNZIONE PREVENZIONISTICA

MISURE GENERALI TUTELA

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

FIGURE SPECIFICHE

NORMATIVA
COMUNITARIA

DL 626/94:
DISCIPLINA SISTEMATICA
L 123/07 & DL 81/08:
SISTEMA ATTUALE



**DECRETO
LEGISLATIVO
81/08**

LEGISLAZIONE UNITARIA

NORME GENERALI

NORME SPECIALI

ALLEGATI TECNICI




D. LGS 81/2008

ABROGRAZIONE

**FONTI
NELLE
UNIVERSITA'**

DL 81 – A 3

**TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E PUBBLICI, & TUTTE
LE TIPOLOGIE DI RISCHIO**

 **normativa di adeguamento**

DM 363/98

NB ADEGUAMENTO A DL 626/94

**RIDEFINIZIONE DI RESPONSABILE AI FINI PREVENZIONALI
particolari esigenze del servizio & peculiarità organizzative**

DIVERSIFICAZIONE & FRAMMENTARIETA':

eterogeneità strutture

attività ricerca e sperimentale → rischi non conosciuti

personale operante in autonomia e presso altre strutture

unità con rischi differenziati

collaborazione con altri enti

REGOLAMENTO UNIBA DR 1144/2018

NB MEDIAZIONE



NORME CODICISTICHE

IMPLICAZIONE PERSONA NEL RAPPORTO

A 2087 CC - L'IMPRENDITORE È TENUTO AD ADOTTARE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA E LA PERSONALITÀ MORALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

OBBLIGO
AUTONOMO



FUNZIONE

PARTICOLARITÀ DEL LAVORO

ESPERIENZA

TECNICA

NORMA DI
CHIUSURA

NORME COSTITUZIONALI

- **A 32** - LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL'INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ
- **A 41** - L'INIZIATIVA ECONOMICA [...] NON PUÒ SVOLGERSI IN CONTRASTO CON L'UTILITÀ SOCIALE O IN MODO DA RECARRE DANNO ALLA SICUREZZA, ALLA LIBERTÀ, ALLA DIGNITÀ UMANA



**CAMPO
APPLICAZIONE
SOGGETTIVO
– DL 81/08**

• **L 123/07** - applicazione della disciplina «a tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti a essi equiparati, prevedendo:

- 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori, per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
- 2) misure di tutela specifiche per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte».



NOZIONE LAVORATORE - DL 81/08

A 2 - persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari)

VOCAZIONE
UNIVERSALISTICA

relazione di sicurezza prescinde da
relazione di lavoro



**NOZIONE
EQUIPARATO
- DL 81/08**




- SOCIO
- TIROCINANTE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
- ALLIEVO E CORSISTA
- VOLONTARIO
- LSU

**CAMPO DI
APPLICAZIONE
SOGGETTIVO
– DM 363/98**



A 1 - Le norme di cui al DL 626/94, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne

A 2 - Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione



A 2 - «1. Per lavoratore si intende chi svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'Università, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione - art. 2 co. 1 lett. a) D.lgs. 81/08.

In conformità alle finalità indicate in premessa, sono definiti lavoratori i docenti, i ricercatori, i dirigenti e il personale tecnico-amministrativo dell'Università.

2. Ai fini della sicurezza sul lavoro è equiparato al lavoratore anche il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, i volontari frequentatori, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio nei quali si faccia uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi»

LAVORATORE: OBBLIGHI - DL 81/08



- **A 20** – CONTRIBUIRE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE AI FINI DELLA PROTEZIONE COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
- UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
- UTILIZZARE IN MODO APPROPRIATO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
- SEGNALARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI PERICOLO, ADOPERANDOSI DIRETTAMENTE IN CASO DI URGENZA
- NON MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA
- NON COMPIERE OPERAZIONI NON DI PROPRIA COMPETENZA
- PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE
- SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI

**LAVORATORE:
OBBLIGHI
-DM 363/98
- REGOL.
UNIBA 1144**

- DM 363/98
- NIENTE

- **REGOLAMENTO UNIBA 1144/2018**

- **A 12** - «2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione ricevuta ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 3. Tutti i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'A 20, DL 81/08, e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti delle strutture e dai preposti».



PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

- MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE POSSIBILE
- (E NON PRATICABILE)

MISURE GENERALI



MISURE GENERALI TUTELA DL 81-DM/ REGOLAMENTO

A 15 - valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

programmazione della prevenzione

eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico

rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro

riduzione dei rischi alla fonte

sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso

limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio

utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro

priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a individuale

controllo sanitario dei lavoratori

allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari

informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti e RSL

istruzioni adeguate ai lavoratori

partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS

programmazione delle misure opportune per garantire miglioramento sicurezza

misure di emergenza per primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione

uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, dispositivi di sicurezza



**VALUTAZIONE
DEI RISCHI
DL 81/08 DM/
REGOLAMENTO**

A 28, 29 PERNO SISTEMA
AZIENDALE



RELAZIONE VALUTAZIONE RISCHI

INDICAZIONE MISURE PREVENZIONE E DISPOSITIVI PROTEZIONE

PROGRAMMA MISURE

INDIVIDUAZIONE PROCEDURE ATTUAZIONE E RUOLI

RSPP, RSL, MC

MANSIONI RISCHIOSE

ELABORAZIONE
NB
RIELABORAZIONE

**SOGGETTI
OBBLIGATI
- DL 81/08**


datore di lavoro

dirigente

preposto




**SOGGETTI
OBBLIGATI**
– **DM 363/98**



- **A 2** - Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore

DOPPIO
BINARIO

AUTONOMIA
APPARENTE



**SOGGETTI
OBBLIGATI
– DM 363/98**

**MAPPATURA SISTEMA PREVENZIONALE IN
RELAZIONE A ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

A 2 -«2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede (quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime). I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria»



RETTORE

SOGGETTI VERTICE

RESPONSABILI LABORATORI

SOGGETTI OBBLIGATI – REGOLAMENTO UNIBA 1144



- **A 2** - Ai sensi del DL 81/08 il datore di lavoro nell'Università è il Rettore
- DIFFERENZA RISPETTO A DOPPIO BINARIO DM 363 ? → RECUPERO IN ARTICOLAZIONE
- **A 2** -Strutture: «Le strutture sono da intendersi equiparate alle unità produttive ai sensi dell'A 2 co. 2 D.M. 363/98.
- Sono da intendersi quali strutture i Dipartimenti di Didattica e Ricerca, i Poli Bibliotecari, i Musei, la Scuola di Medicina e la Scuola di Scienze e Tecnologie, il Rettorato, la Direzione Generale, le Direzioni dell'Amministrazione Centrale, i Centri e le Aziende Didattico-Sperimentali».
- Laboratori: «1. Nell'ambito dei luoghi di lavoro, come definiti dall'A 62 DL 81/08, vengono individuati quali laboratori ai sensi dell'A 2 DM 363/98 i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca, di assistenza e di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.
- Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata dell'Università quali, ad esempio, siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime ...
- I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, assistenziali e di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, e misure di sorveglianza sanitaria».

SOGGETTI OBBLIGATI REGOLAMENTO UNIBA 1144

- **A 2 Dirigente**: «1. Dirigente è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in materia di tutela della SS nei luoghi di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa - art. 2 co. 1 lett. d) D.lgs. 81/08.
- 2. Sono considerati dirigenti ai fini della sicurezza:
 - 1. il Direttore Generale per quanto attiene a Rettorato e Direzione Generale;
 - 2. i Direttori dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca, i Direttori dei Poli Bibliotecari, dei Musei, i Presidenti delle Scuole e i Responsabili dei Centri e delle Aziende didattico-sperimentali;
 - 3. i Direttori Responsabili dell'Amministrazione centrale per le rispettive Direzioni;
 - 4. tutti i soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, ai fini dell'adempimento delle funzioni in materia di SS, possono delegare un referente della rispettiva struttura, appositamente formato in tema di sicurezza e in possesso delle necessarie competenze;
 - 5. il Direttore Responsabile per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, d'intesa con il Direttore Responsabile delle strutture tecniche dell'Amministrazione centrale, svolge una funzione di raccordo e raccolta dei fabbisogni in tema di sicurezza dei Dipartimenti».
- **Preposto**: «1. Preposto è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa - A 2 co. 1 lett. e) DL 81/08.
- 2. E' considerato preposto il Responsabile delle Attività che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, dirige le attività didattiche (R.A.D.), di ricerca (R.A.R.), di assistenza (R.A.A.) e/o di servizi (R.A.S.), ed al quale, in ragione dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, spetta il compito di attuare le direttive del datore di lavoro sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3. E' altresì considerato preposto l'unità di personale strutturato dotata di posizione apicale, presente nell'ambiente di lavoro durante lo svolgimento delle attività».

